

BVGer D-1790/2019 vom 14. März 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1790_2019_d20190314

FR: TAF D-1790/2019 du 14 mars 2019

IT: TAF D-1790/2019 del 14 marzo 2019

Regeste

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 marzo 2019

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi).

D-1790/2019 Pagina 11 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 4

Preliminarmente si rileva come, avendo i ricorrenti confermato su richiesta del Tribunale, con scritto del 24 settembre 2021, la loro volontà di mantenere le loro conclusioni sia in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo che in relazione all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. anche supra lett. M), e tenuto conto del

fatto che l'oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*,

D-1790/2019 Pagina 12 2^a ed, 2013, pag. 26), il Tribunale esaminerà di seguito entrambe le questioni litigiose.

E. 5.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola

D-1790/2019 Pagina 13 allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6.1

All'occorrenza, v'è da determinare se la SEM ha considerato a ragione che alcune delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente nel corso delle audizioni non soddisfino le esigenze di verosimiglianza ex art. 7 LAsi ed altre le condizioni relative al riconoscimento della

qualità di rifugiato esposte all'art. 3 LAsi.

E. 6.1.1

La ricorrente, nel corso delle sue audizioni, ha riferito di temere delle persecuzioni da parte di conoscenti criminali del marito, quest'ultimo deceduto nel (...) del (...), ai fini di vendetta, nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Tali timori si fonderebbero sul fatto che il figlio, sarebbe stato spaventato da terzi, che ella riconduce a persone del giro del marito defunto, come pure l'incendio e la distruzione della casa del marito sita a G. _____ nel (...) del (...) sarebbe l'opera di questi ultimi. Tuttavia, v'è luogo in un primo tempo di osservare come le dichiarazioni esposte dall'interessata, si limitano a delle semplici affermazioni di parte, non fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 7 e seg.). In particolare, la ricorrente non ha fornito alcun mezzo di prova a sostegno del fatto che l'abitazione presente a G. _____ sia bruciata e distrutta come da lei descritto. Altresì, ella è risultata incoerente e fumosa nelle sue dichiarazioni riguardo allo spavento avuto dal figlio. Nel corso dell'audizione sulle generalità, ella ha difatti raccontato che il figlio sarebbe stato spaventato una volta da una macchina che si sarebbe fermata vicino al cancello della casa di G. _____ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), senza tuttavia offrire ulteriori dettagli concreti circa l'accaduto. Successivamente, nell'audizione dell'(...) febbraio 2019 ha invece riferito in modo contraddittorio come il figlio sarebbe stato spaventato diverse volte allorché si trovavano a G. _____, e che venivano – quindi implicitamente includendo anche lei stessa – spaventati ogni sera (cfr. verbale 2, D43, pag. 6), senza tuttavia mai indicare né l'autore né le circostanze di tali presunti eventi. Nella continuazione dell'audizione in data (...) febbraio 2019, ha invece indicato nuovamente un'unica circostanza nella quale solamente il figlio sarebbe stato spaventato nel cortile, ma anche qui senza riuscire a fornire ulteriori dettagli di tale episodio. Anzi riferendo di aver unicamente trovato il bambino molto spaventato, ma senza neppure allegare di aver visto una macchina al cancello come nella prima narrazione dell'episodio, anzi facendo intendere che lei non avrebbe visto e sentito nulla a parte il D-1790/2019 Pagina 14 pianto del bambino a seguito del quale sarebbe accorsa (cfr. verbale 3, D22 segg., pag. 4). Peraltro, la ricorrente stessa ha ammesso che il ricondurre tali eventi agli ex conoscenti del marito, non fosse fondato su alcun indizio concreto (cfr. verbale 3, D25, pag. 4), ma soltanto sul fatto che non ci sarebbero stati ulteriori motivi di timore per la loro famiglia se non derivanti da tali persone (cfr. verbale 3, D23 segg., pag. 4). Altresì, ella non ha mai dichiarato di essersi rivolta alle autorità del suo Paese d'origine per denunciare qualsivoglia azione nei suoi confronti da parte di terzi, anzi ha espressamente asserito di non aver denunciato la distruzione della casa sita a G. _____ alle autorità georgiane (cfr. verbale 3, D31, pag. 5), ed inoltre che lei non avrebbe mai avuto problemi con terze persone né con le autorità georgiane (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). Tali ultime evenienze, rafforzano ancora più la conclusione dell'inverosimiglianza delle circostanze sopra descritte ed addotte dall'insorgente quali motivi d'asilo. Le argomentazioni non maggiormente dettagliate presentate dai ricorrenti con il gravame, non sono atte in alcun modo a modificare la predetta valutazione del Tribunale.

E. 6.1.2

Vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente relative agli avvenimenti che li avrebbero condotti alla partenza dalla Georgia, la questione a sapere se questi sarebbero pertinenti in materia d'asilo potrebbe rimanere aperta. Ciò nonostante, si osserva a titolo

aggiuntivo come gli eventi addotti dall'insorgente non appaiono all'evidenza neppure adempiere le condizioni dell'art. 3 LAsi, in quanto non rientrati nei motivi esaurientemente previsti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). Per di più, trattandosi di un rischio di esposizione ad atti pregiudizievoli emanati da terzi e non da entità statali, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che i ricorrenti non siano in misura di ottenere un'appropriate protezione in patria (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche le sentenze del Tribunale E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 5.3.3, D-4380/2020 del

E. 6.1.3

Tenuto conto di quanto precede, le dichiarazioni della ricorrente in rapporto agli avvenimenti che l'avrebbero condotta assieme al figlio all'espatrio sopra esposti non possono essere ritenute né verosimili né rilevanti ai sensi dell'asilo. Pertanto, i ricorrenti non hanno reso credibile il loro timore di subire dei pregiudizi pertinenti in materia d'asilo in caso di ritorno nel loro Paese d'origine.

E. 6.1.4

Le ulteriori allegazioni espresse dalla ricorrente a supporto del loro espatrio – ed esplicitamente riportati quali motivi principali della partenza dalla Georgia – ovvero le difficoltà economiche che avrebbero riscontrato in patria, la mancanza dell'aiuto finanziario da parte dello Stato georgiano, delle condizioni di cura e di trattamento adatte alle esigenze del figlio, come pure l'assenza di un lavoro e di una casa (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 e p.to 7.03, pag. 8 seg.; verbale 2, D18, pag. 3; D35, pag. 5; D43 segg., pag. 5 seg.; verbale 3, D13 segg., pag. 2 seg.), non risultano essere all'evidenza dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, come considerato a ragione nella decisione impugnata dall'autorità inferiore. Ciò in quanto derivanti esclusivamente da motivazioni economiche e mediche, e quindi dalla situazione personale dei ricorrenti, in totale assenza di agenti esterni di D-1790/2019 Pagina 16 persecuzione, e quindi non rientrati nella nozione di persecuzione esposta nella summenzionata norma (cfr. sentenza del Tribunale D-7066/2018 dell'8 luglio 2020 consid. 6).

E. 6.2

La SEM ha quindi a giusto titolo negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti. Il ricorso, sul punto in questione dell'asilo e della qualità di rifugiato va conseguentemente respinto. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso

apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 7

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 8.1

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.2

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 9

settembre 2020). Altresì, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato desi- gnato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-5366/2021 del 22 dicem- bre 2021, D-4380/2020, D-1376/2020 del 30 marzo 2020 consid. 7.1; cfr. anche DTF 138 II 513 consid. 7.3). Tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale E-4044/2021 del 28 settembre 2021 consid. 5.2). Ne discende quindi che una sola possibilità remota di una persecuzione futura non sia sufficiente (cfr. sentenza del Tribunale E-4044/2021 consid. 5.2). Si può difatti esigere

D-1790/2019 Pagina 15 da un richiedente l'asilo che abbia prima esaurito le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali prima di sollecitare quelle di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati, 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 con- sid. 3). Nella presente disamina, come già sopra rilevato (cfr. supra con- sid. 6.1.1), la richiedente non si è mai rivolta alle autorità del suo Paese d'origine, né per chiarire il decesso del marito (cfr. verbale 3, D39, pag. 6) né per denunciare l'incendio, a suo dire doloso, avvenuto presso la casa sita a G._____ (cfr. verbale 3, D31, pag. 5). Ciò malgrado la Georgia sia stata designata come

Stato d'origine sicuro («safe country») dal Consiglio federale il 28 agosto 2019 e da allora figura nella lista degli Stati d'origine o di provenienza esenti da persecuzioni (cfr. Allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), e pertanto è presunto in particolare che delle garanzie di protezione contro delle persecuzioni non statali siano date (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-5366/2021 del 22 dicembre 2021). Agli atti all'inserto nulla indica che la Georgia non offrirebbe ai ricorrenti la protezione da comportamenti di terze persone delle quali si pretendono vittime, né sussistono nell'incarto degli elementi concreti e convincenti dimostrativi del fatto che le autorità georgiane non sarebbero in misura o non intenderebbero apportare una protezione adeguata agli insorgenti in caso di necessità.

E. 9.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si

D-1790/2019 Pagina 17 esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 9.2

Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto le dichiarazioni della ricorrente a supporto delle loro domande d'asilo in parte sono state ritenute inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi ed in parte irrilevanti in virtù dell'art. 3 LAsi, essi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, poiché è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella disposizione precitata. Inoltre, per le ragioni già sopra enunciate, i ricorrenti non dimostrano né rendono per lo meno verosimile che esisterebbe per loro un rischio reale, fondato su dei seri motivi, di essere vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione dell'allontanamento nel loro Paese d'origine.

E. 9.3.1

Per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio

2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi eccezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l'ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del Tribunale D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata

D-1790/2019 Pagina 18 ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 9.3.2

Dal profilo medico, per quanto il Tribunale non intenda minimizzare i problemi di salute dell'insorgente 2, le affezioni dell'interessato (cfr. infra consid. 10.4.2), non appaiono essere, visti gli atti all'inserimento, di una gravità tale che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti sarebbe da ritenere inammissibile ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Occorre rammentare in proposito che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), ciò che però, come si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 10.4.3 seg.) e per quanto la situazione di salute dell'insorgente sia di un'indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giurisprudenza Paposhvili testé referenziata.

E. 9.4

Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire ad alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 10.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.2

Tale disposizione si applica principalmente ai «*réfugiés de la violence*», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguitati, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una

D-1790/2019 Pagina 19 degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso,

stabilire se gli aspetti umani- tari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 10.3

Si tratta dunque di esaminare dappresso, con riferimento ai criteri sue- spostati, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situa- zione generale vigente attualmente in Georgia, da un lato, e della loro si- tuazione personale, dall'altro.

E. 10.3.1

Innanzitutto in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell'O._____ e dell'P._____, dalle quali i ricorrenti non provengono – Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro («safe country») con effetto al 1° ottobre 2019 (cfr. anche supra consid. 6.1.2), non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza ge- neralizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del ter- ritorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. A tal proposito, va inoltre rammentato che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'al- lontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999; RS 142.281, OEAE; cfr. in merito fra le tante le sentenze del Tribunale E-2301/2020 del 3 gen- naio 2022 consid. 8.2, E-5076/2021 del 9 dicembre 2021 consid. 9.2, E-4715/2021 del 2 novembre 2021 consid. 9.3.1).

E. 10.3.2

Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che

D-1790/2019 Pagina 20 comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto ge- nerale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospe- daliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure ne- cessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esi- gibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di sa- lute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da con- durre in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Infine, vista la definizione di cure essenziali precitata, la tradizione umani- taria della Svizzera non ha vocazione ad applicarsi in favore di cittadini di paesi terzi che hanno messo a profitto l'esenzione dell'obbligo di essere muniti di un

visto d'entrata per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri dello spazio Schengen per dei soggiorni di corta durata (inferiori a 90 giorni su di un periodo totale di 180 giorni), per entrare in Svizzera e sollecitare un diritto al soggiorno di lunga durata in vista di accedere gratuitamente a delle cure costose, o a dei trattamenti di medicina specialistica sconosciuti nel loro paese, e migliorare così le loro possibilità di guarigione di una malattia preesistente (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.3, D-7334/2018 del 28 febbraio 2019 e E-6609/2018 del 4 dicembre 2018).

E. 10.4.1

In tale contesto, lo scrivente Tribunale ha già più volte avuto occasione di constatare (cfr. in merito fra le tante le sentenze E-2301/2020 consid. 8.3.3, E-5076/2021 consid. 9.4.1, D-2871/2019 consid. 6.5 con ulteriori riferimenti citati, D-2122/2020 del 4 maggio 2020 consid. 9.3.2.1, D-1903/2020 del 16 aprile 2020 consid. 9.3.3 con ulteriore riferimento citato) come negli ultimi anni, il sistema di salute in Georgia, ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche sarebbe ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri. Inoltre il risanamento dei centri ospedalieri e delle strutture mediche già presenti, così come la costruzione di nuovi ospedali, grazie all'impiego d'importanti mezzi finanziari, ha comportato un miglioramento

D-1790/2019 Pagina 21 considerevole della rete sanitaria, avendo la maggior parte degli abitanti del paese la possibilità di consultare un medico in buone condizioni. La maggior parte dei medicinali correnti sono dipoi disponibili, segnatamente nelle reti farmaceutiche. In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicinali. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicinali, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicinali, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza E-3849/2021 del 3 settembre 2021). A partire dal mese di maggio del 2017, l'UHCP prende in considerazione il reddito di ciascun cittadino per determinare la somma della presa in carico finanziaria dei costi medici. Le persone che dispongono di un reddito elevato sono escluse dall'assicurazione universale, mentre che quelle con un reddito medio, vi hanno un accesso limitato. Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano invece di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; sentenze del Tribunale E-5446/2019 del 7 aprile 2020 consid. 4.3.2 con ulteriori riferimenti ivi citati, D-339/2020 e D-360/2020 del

27 gennaio 2020 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Secondo l'ultimo rapporto annuale dell'US Social Security Administration (SSA), le persone che soffrono di disabilità in Georgia e che appartengono al gruppo I (disabilità severa) o al gruppo II (disabilità da moderata a significativa), sono idonee per ottenere una rendita d'invalidità (cfr. SSA, Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific, 2018, marzo 2019, per la Georgia cfr. pag. 91-92 < <https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/asia/ssptw18asia.pdf> > consultabile

D-1790/2019 Pagina 22 anche quale estratto al sito internet < <https://www.ecoi.net/en/file/local/2005493/georgia.pdf> >, consultati da ultimo il 10 febbraio 2022; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-5076/2021 con ulteriore riferimento citato). Questa si eleverebbe a 180 GEL (o l'equivalente di CHF 60.-), per le persone appartenenti al gruppo I e di 100 GEL (o l'equivalente di CHF 33.-) per le persone del gruppo II (cfr. OSAR, Géorgie: accès à des soins de neuro-réhabilitation pour une personne paraplégique, 16 settembre 2019, < https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslanderberichte/Europa/Georgien/190916-geo-acces-soins-paraplegique-f.pdf >, consultato da ultimo il 10 febbraio 2022). Inoltre, le persone che ricevono una rendita (quindi anche quella d'invalidità), per dei trattamenti medici non coperti dall'assicurazione-malattia universale, ricevono in aggiunta un importo di 100 GEL al mese per tre mesi (cfr. International Organization for Migration [IOM], Länderinformationsblatt Georgia, 2017, < https://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2017_Georgien_DE.pdf >, pag. 4, consultato da ultimo il 10 febbraio 2022). Oltracciò, le famiglie al di sotto della soglia di povertà, possono segnatamente ricevere un assegno di sussistenza che parte da 30 GEL per membro familiare sino ad arrivare a 60 GEL (ciò che dipende dalla grandezza della famiglia). Altresì, a causa dell'emergenza Covid-19, le famiglie al di sotto della soglia di povertà ricevono (non occorre alcuna registrazione in merito e verrà corrisposto entro un termine di sei mesi) un aiuto sociale che parte da 70 GEL sino a 350 GEL (l'importo che verrà erogato, dipenderà dalla taglia della famiglia) a cui si sommano 100 GEL per bambino se una famiglia ha tre bambini o più tra l'età compresa tra 0 e 16 anni. Per persone con disabilità severe, tale importo ammonta a 100 GEL al mese (cfr. IOM, Georgia, Country Fact sheet 2020, < https://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2020_Georgia_EN.pdf >, consultato da ultimo il 10 febbraio 2022).

E. 10.4.2

Dalla documentazione medica all'inserto, risulta che il ricorrente 2 è affetto da una grave forma di artrogriposi congenita (condizione che comporta rigidità articolare) severa presente già dal (...) di vita, sia al livello dei membri superiori che di quelli inferiori, principalmente con delle deformazioni a livello dei piedi e rigidità maggiore a livello delle ginocchia. Secondo il rapporto medico del Dr. med. K._____, medico specialista in pediatria ed in medicina interna, del (...) (cfr. atto A29/4), per la diagnosi definita quale emiplegia spastica e artrogriposi, non è previsto alcun trattamento, né risulta d'urgenza vitale intraprenderne uno, in quanto vista la gravità dell'emiplegia non è possibile guarire, ma soltanto migliorarne leggermente la mobilità delle articolazioni. Dal successivo certificato medico emesso il (...) dal Dr. med. M._____, risulta come il bambino non riusciva a muovere il pollice dell'arto superiore destro, per il quale sarebbe stato rivisto in

D-1790/2019 Pagina 23 un ulteriore consulto. Con le ortesi di cui beneficia, il bambino sarebbe inoltre molto migliorato. Per i piedi invece, essendo plantigradi, il medico os-

serva come si potrà intervenire chirurgicamente, con un intervento effettuato attorno ai (...) anni d'età del bambino. Dal certificato medico della Dr.ssa med. L._____ del (...), medico specialista in pediatria, emerge come il ricorrente 2 per tali patologie stia seguendo delle regolari sedute di fisioterapia ed ergoterapia, accompagnati da controlli medico-strumentali e di adattamento delle ortesi prescrittegli. Inoltre, una visita multidisciplinare sarebbe stata fissata per il (...) con lo scopo di verificare se e quando sarebbe opportuno effettuare una correzione chirurgica e le modalità operative. Intervento chirurgico e proseguimento delle terapie e controlli specifici, che i medici che hanno in carico l'insorgente, hanno più volte auspicato fossero effettuati in Svizzera (cfr. certificati medici del [...] della Dr.ssa med. L._____, del [...] del Dr. med. M._____, del [...] del Dr. med. M._____, dell' [...] e del [...] del Dr. med. N._____). Dagli ultimi certificati medici disponibili e recenti, risulta come il bambino sia stato sottoposto ad un'operazione della mano che ne avrebbe ottimizzato la funzionalità, ma sarebbe necessario, secondo la sua pediatra, proseguire l'ergoterapia per la stabilizzazione del risultato chirurgico (cfr. certificato medico del [...] della Dr.ssa med. L._____). Altresì recentemente egli sarebbe stato operato alla gamba destra ai fini di riallineare il suo piede, con una buona evoluzione (cfr. certificato medico del [...] del Dr. med. N._____). Il medico specialista predetto, ha pure rilevato come un secondo intervento chirurgico verrebbe probabilmente eseguito sulla sua gamba sinistra, per avere pure una migliore estensione del ginocchio e preservare una certa mobilità ed indipendenza alla marcia. Anche per quanto concerne la funzionalità dei membri superiori, ulteriori interventi correttivi saranno verosimilmente necessari nel prossimo futuro (cfr. certificati medici del [...] del Dr. med. N._____ e del [...] della Dr.ssa med. L._____). Oltre ad indicare una (quasi) totale dipendenza del ricorrente 2 dalla madre sia per accedere alle necessarie terapie che per le attività della vita quotidiana (cfr. certificati medici precitati), la sua pediatra evidenzia nell'ultimo referto medico come egli necessiterebbe di mezzi ausiliari (scarpe ortopediche, ortesi correttive) – che risulta dagli atti essergli già stati forniti in Svizzera – per garantirne una certa autonomia e mobilità, oltreché sarebbero da adattare con regolarità a dipendenza della crescita dell'insorgente 2 (cfr. certificato medico del [...] della Dr.ssa med. L._____). Altresì, sarebbero pure “assolutamente necessari e da ripetersi con regolarità” i controlli ortopedici e neuro-ortopedici per valutare i progressi della malattia, gli eventuali miglioramenti terapeutici ed adattare quindi di conseguenza le terapie (cfr. certificato medico precitato). Sarebbe inoltre necessario proseguire tutte le terapie in atto – fisioterapia ed ergoterapia – oltreché l'adattamento dei mezzi ausiliari succitati

D-1790/2019 Pagina 24 per garantire al ricorrente 2 una discreta qualità di vita ed una certa autonomia motoria (cfr. ibidem).

E. 10.4.3

In primo luogo v'è da rilevare in proposito come la procedura d'asilo non comporta, indipendentemente dall'assenza di una persecuzione ai sensi delle norme già sopra referenziate, un diritto a rimanere in Svizzera per le cure mediche, anche se risulta comprensibile come la ricorrente desideri restarvi perché il figlio B._____ possa accedere ai migliori trattamenti medici disponibili (cfr. la sentenza del Tribunale E-2725/2020 del 18 agosto 2018 consid. 8.3.6). In secondo luogo, alla luce delle evenienze succitate – senza voler minimizzare in alcun modo lo stato di salute delicato del ricorrente 2 – appare che la Georgia disponga di un servizio e di strutture mediche adeguate, anche se limitate, per la prosecuzione dei trattamenti necessari al medesimo, ivi compresi la

fisioterapia ed ergoterapia prescrittegli. Queste ultime, come indicato a ragione dall'autorità inferiore sia nella decisione avversata che nei suoi scritti in corso di procedura ricor- suale, sono possibili da effettuare in patria, segnatamente a J._____, ed il ricorrente potrà segnatamente accedere gratuitamente ad un totale di 80 sedute di fisioterapia annuali (cfr. OSAR, Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020, < https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslanderberichte/Europa/Georgien/200630_GEO_acces_soins_divers.pdf >, pag. 7 seg. e pag. 13 ; OSAR, Géorgie: accès à des soins de neuro-réhabilitation pour une personne paraplégique, ibidem, consultati da ultimo il 10 febbraio 2022). Del resto, tale conclusione è dimostrata dagli stessi asserti della ricorrente, la quale ha affermato che il figlio ne avrebbe potuto beneficiare in passato a J._____, e che la terapia di undici sedute sarebbe pure stata finanziata dallo Stato georgiano (cfr. verbale 3, D45 segg., pag. 6 seg.). Peraltro, al contrario delle sue dichiarazioni, dalla documentazione medica presentata nel corso della procedura di prima istanza, risulta come al ricorrente 2 fossero già state diagnosticate le patologie di cui soffre (cfr. atto A6/2). Come rilevabile dall'ampia documentazione medica agli atti, anche dagli ultimi referti medici prodotti con lo scritto del 7 febbraio 2022 dai ricorrenti, la fisioterapia e l'ergoterapia risultano necessari per mantenere la mobilità articolare dell'insorgente, così come necessari sono dei controlli ortopedici e neuro-ortopedici (anche per adattare i mezzi ausiliari di cui già dispone), per garantire una discreta qualità di vita ed una certa autonomia motoria, i quali tendono – come pure delle eventuali ulteriori operazioni chirurgiche – al mantenimento o all'eventuale miglioramento della sua condizione, ma non, purtroppo, alla sua guarigione. Ciò in quanto la sindrome di cui egli è affetto risulta essere cronica e non guaribile (cfr. atto A29/4). Tuttavia, come già visto sopra, tali terapie sono disponibili nel suo Paese d'origine e non

D-1790/2019 Pagina 25 si evince quindi come il suo stato di salute, nel caso di un suo rientro in Georgia, si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica, come argomentato invece dai ricorrenti in corso di procedura ricorsuale (cfr. supra lett. J), da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Per il finanziamento di tali trattamenti ed il seguito medico necessario dell'insorgente 2, i ricorrenti potranno inoltre beneficiare da parte dello Stato georgiano di diverse prestazioni – per alcune se rientrano nei limiti di reddito stabilito – come sopra già considerato (cfr. supra consid. 10.4.1) oltreché il ricorrente 2 potrà avere accesso, come del resto già in passato, ad una rendita d'invalidità (cfr. anche supra consid. 10.4.1). A tal proposito, come a ragione sostenuto dalla SEM nella sua risposta al ricorso, con le sue allegazioni ed i mezzi di prova prodotti, la ricorrente non è riuscita a provare o per lo meno a rendere verosimile che ella non riceverebbe l'aiuto finanziario che le spetterebbe e le cure ed i trattamenti necessari per il figlio. Al contrario, risulta dagli stessi asserti dell'insorgente 1 (cfr. verbale 3, D68, pag. 8 e D71 segg., pag. 9) che il figlio percepiva una rendita d'invalidità, e per l'importo comunicato dall'insorgente, che corrispondeva ad una classificazione di disabilità severa (gruppo I). Il Tribunale è d'avviso come la SEM che, viste le dichiarazioni rilasciate in merito da parte dell'insorgente (cfr. verbale 3, D73 segg., pag. 9), i ricorrenti al momento del loro rientro in patria potranno nuovamente disporre interamente di tale rendita d'invalidità, che risulta essere un aiuto finanziario importante, tenuto conto del suo importo rispetto al salario medio percepito in Georgia. Il fatto poi che i ricorrenti non abbiano avuto diritto, allorché si trovavano ancora in patria, ad

ulteriori aiuti sociali da parte dello Stato georgiano o di finanziamento di cure o trattamenti necessari, apparirebbe piuttosto legato alla circostanza che gli insorgenti – visti in particolare gli immobili a loro disposizione – non rientrassero nelle categorie di persone indigenti. Ciò non toglie che, al momento del loro rientro in patria, essi verranno automaticamente iscritti all'assicurazione malattia universale, ciò che assicurerà al ricorrente 2, per lo meno in buona parte, la presa in carico dei trattamenti a lui necessari. Per il resto, la sua sussistenza ed il pagamento di ulteriori cure necessarie, potranno essere assicurate, sempreché adempiano le condizioni di persone indigenti sopra definite e presentando le relative richieste in tal senso, dall'aiuto economico prestato alle famiglie in difficoltà dallo Stato georgiano (cfr. supra consid. 10.4.1). Vi è in tal senso da osservare che le risorse in Georgia, pur risultando più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso

D-1790/2019 Pagina 26 anche la sentenza del Tribunale E-1231/2019 del 22 marzo 2019 con- sid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-2871/2019 con- sid. 6.10.3 con ulteriore rif. citato).

E. 10.4.4

Visto quanto precede esistono quindi a priori, in Georgia, i trattamenti medici indispensabili per il seguito adeguato della patologia di cui soffre il ricorrente 2 così come un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa, può ivi essere assicurata. Pertanto, pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute del ricorrente 2 e non volendo in alcun caso in tale sede sminuirne la gravità, dalla documentazione medica agli atti non si evince la necessità per il medesimo di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute si degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la sua vita o il suo stato di salute ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. con- sid. 10.3.2). In tale contesto si rileva inoltre come le cure mediche specifiche (o specializzate), non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli d'ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-5077/2019 del 9 ottobre 2019 con riferimento ivi citato). Pertanto, anche se i medici curanti dell'insorgente hanno allegato la possibilità che il ricorrente 2 sia sottoposto anche in futuro a operazioni chirurgiche alle braccia o alle gambe, tuttavia gli stessi riguardano degli interventi correttivi specializzati che intendono migliorarne la mobilità e quindi anche la sua qualità di vita, ma non hanno come scopo primario di stabilizzare la sua situazione medica e non costituiscono in quanto tali delle cure essenziali ai sensi della giurisprudenza sopra enucleata. Per il resto, la ricorrente 1 ha espresso di essere in buona salute (cfr. verbale 2, D7, pag. 2), e da un esame d'ufficio degli atti di causa, non emerge la necessità per la medesima di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1 – 8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti).

E. 10.4.5.1

Il Tribunale riconosce che il ritorno della ricorrente in Georgia esigerà dalla medesima degli sforzi di una certa importanza, dato che in più sarà accompagnata da un bambino che

richiede delle cure specifiche. In tal senso ella dovrà sopperire ai suoi bisogni come pure a quelli di quest'ultimo, reintegrandosi anche – in caso di necessità finanziaria – nel mercato D-1790/2019 Pagina 27 del lavoro, come pure dovrà assicurarsi di avere accesso per il figlio alle cure e seguito che gli sono necessari. Pur non sottovalutando tali difficoltà, come pure quelle socio-economiche, che sono per parte loro tuttavia quelle della maggior parte della popolazione georgiana nel loro quotidiano, il Tribunale considera che nella presente disamina vi siano un certo numero di elementi positivi.

E. 10.4.5.2

Invero la ricorrente è ancora giovane, in salute, e può vantare sia di una formazione superiore, essendosi laureata in (...) ed avendo una qualifica quale (...), sia di una solida esperienza professionale in quest'ultimo ambito, che come (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 4). A differenza poi di quanto dichiarato dall'insorgente in audizione (cfr. verbale 3, D13, pag. 3), essi dispongono in patria per lo meno di un fratello (rispettivamente zio) e della famiglia di quest'ultimo a C._____, provincia di D._____, con il quale hanno vissuto a partire dall'(...) sino al loro espatio avvenuto il (...) gennaio 2019 (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5; verbale 2, D31 segg., pag. 4), nonché di un parente risiedente a J._____, che già in passato li ha ospitati per permettere al ricorrente di effettuare le sue fisioterapie in città (cfr. verbale 3, D48 segg., pag. 7). Malgrado l'interessata riporti dei conflitti quotidiani a causa dei litigi che ci sarebbero stati tra i bambini nel periodo in cui avrebbe vissuto con la famiglia del fratello (cfr. verbale 3, D20 seg., pag. 3 seg.); tuttavia gli stessi con qualche sforzo potranno essere superati e ciò non toglie che, in caso di necessità – ed in particolare per permettere al figlio di beneficiare delle cure nel caso di un loro trasferimento a J._____ – potrà senz'altro contare anche in futuro sul supporto dei suoi famigliari presenti in loco, nonché sulla rete d'amici (cfr. verbale 2, D14, pag. 3) per sopperire ai suoi bisogni essenziali ed a quelli del figlio, nonché per eventualmente semplificare la ricerca di una sua attività lavorativa.

E. 10.4.6

Si rileva poi in aggiunta come, in caso di necessità, i ricorrenti potranno inoltre sollecitare dalla SEM – come del resto già sottolineato da quest'ultima autorità nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 6) – un aiuto al ritorno per motivi medici o un aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312] e art. 76a cpv. 2 OAsi 2; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale E-2301/2020 del 3 gennaio 2022 consid. 8.3.4).

E. 10.5

Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse superiore del bambino, in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del

D-1790/2019 Pagina 28 fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest'ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2871/2019 consid. 6.11.1

con ulteriori rif. citati). Sotto l'aspetto dell'interesse del bambino di cui all'art. 3 par. 1 CDF in relazione con l'art. 83 cpv. 4 LStrI, vanno in particolare considerati i seguenti criteri: l'età, la maturità, le dipendenze, la natura delle sue relazioni (vicinanza, intensità, portata), le caratteristiche delle sue persone di riferimento, lo stato e la prognosi in rapporto al suo sviluppo ed alla sua formazione così come il grado dell'integrazione completata nel caso di un lungo soggiorno in Svizzera (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti). In specie, il ricorrente 2 è arrivato in Svizzera allorché aveva quasi (...) anni d'età e vista l'ancora giovane età (di [...] anni attualmente), il suo percorso di vita ed il suo stato di salute, occorre considerare come egli rimanga ancora strettamente legato alla madre e qui ricorrente 1, con la quale condivide la sua vita quotidiana. Nulla permette dagli atti di evincere che i poco più di (...) anni trascorsi su suolo elvetico l'abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Malgrado gli sforzi di ambientamento che dovrà senz'altro affrontare, risulta essere al contrario nel suo interesse di crescere nel suo paese d'origine, in un quadro familiare, sociale, culturale e linguistico che gli è conosciuto; essendo peraltro accompagnato dalla madre in patria, persona che per lui rimane di riferimento e dalla quale dipende quasi completamente per le sue attività quotidiane. Viene peraltro rammentato anche in tale sede, come il ricorrente potrà proseguire i suoi trattamenti medici nel suo Paese d'origine. A tali condizioni, un ritorno in Georgia, non risulta costituire un ostacolo violante l'interesse superiore del bambino, così come previsto dall'art. 3 par. 1 CDF.

E. 10.6

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

D-1790/2019 Pagina 29

E. 11

In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 in relazione con l'art. 44 LAsi), disponendo per il resto la ricorrente 1 di documenti di viaggio (passaporto e carta d'identità) tutt'ora validi, e con la dovuta diligenza, quest'ultima è in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine, per ottenere eventuali ulteriori documenti necessitanti per il rimpatrio suo e del figlio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 12

Del resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all'epidemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta essere ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-2301/2020 consid. 10; E-27/2022 del 12 gennaio 2022).

E. 13

Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dai ricorrenti nel loro gravame a titolo subordinato, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 14

Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 15

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 16

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia,

D-1790/2019 Pagina 30 non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 17

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1790/2019 Pagina 31 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.